

che dimostrino di possedere mezzi sufficienti per eseguire i lavori di bonifica.

« Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtù delle leggi 8 luglio 1883 e della presente legge rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883 e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dall'imposta principale e per dieci anni l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa bestiame sugli animali da lavoro e sulle vacche da latte mantenute nelle nuove stalle ».

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dopo le parole: da lavoro, si deve aggiungere: da ingrasso e da allevamento.

Presidente. Sta bene.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'on. Frascara Giacinto il quale propone la seguente aggiunta:

« Quando però detti acquirenti paghino in contante almeno la metà del prezzo di acquisto, approfittando solo per i due terzi restanti della facoltà di cui all'ultimo alinea dall'articolo seguente; saranno a loro estese integralmente le agevolazioni contemplate agli articoli 1, 2 e 3 ».

Frascara Giacinto. Io mi permetto di fare sopra questo articolo tre osservazioni: la prima è contenuta nel mio emendamento ed ha per iscopo di rimediare all'inconveniente della legge che ho già accennato nel discorso che ebbi l'onore di fare alla Camera. A me pare assolutamente ingiusto e contrario allo spirito della legge non accordare ai nuovi acquirenti dei lotti che vengono venduti gli stessi privilegi che vengono accordati agli attuali proprietari. Siccome l'innovazione maggiore della legge è d'accordare il mutuo per la bonifica e le migliori agrarie al due e mezzo per cento, così a me pare che questo mutuo, che veramente è il cardine fondamentale di tutta la bonifica dell'Agro romano, debba essere accordato anche ai nuovi acquirenti. Da tutti i discorsi fatti è risultato che questo è veramente l'unico modo per creare quel tornaconto cui giustamente ha accennato il relatore nel suo discorso e nella sua relazione, ed a me pare assurdo che questo tornaconto venga creato solo per gli attuali proprietari e non per i nuovi che noi verremo a sostituire col mezzo delle espropriazioni. L'onorevole Chimirri ha obiettato che lo Stato non può accordare così larga sovvenzione ai nuovi acquirenti, in quanto che esso accorda già loro un prestito per far l'acquisto dei terreni. Ora io credo che lo Stato abbia diritto

di esigere che una parte del terreno sia pagata in contanti. E sopra questo punto abbiamo gli esempi dell'estero: poichè, tanto in Inghilterra, quanto in Prussia, le leggi che fecero miglior prova (e ve ne sono una quantità sull'argomento), furono quelle che stabilirono che l'acquirente di piccoli lotti (perchè, là, si trattava fortunatamente soltanto di piccoli lotti) dovesse pagare in contanti il quarto del prezzo del terreno. Nel mio emendamento, ho proposto la metà, una misura, cioè, ancor più larga di quella che fuori fu praticata.

Io mi rimetto alla Commissione, circa il determinare la quota che debba essere pagata in contanti; ma mi permetto d'insistere sul punto, che il prestito al due e mezzo per cento venga accordato anche agli acquirenti all'asta dei piccoli lotti.

E questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione è la seguente. Dalla discussione avvenuta sull'articolo precedente, io non ho ben compreso se veramente sia in facoltà della Commissione di dividere i terreni in piccoli lotti. Spero che questo sia lo spirito dell'articolo precedente; ma, siccome qui si continua ad essere in tema di espropriazioni, mi pare che ci vorrebbe poca fatica a mettere un piccolo inciso in questo articolo; inciso che dicesse che i terreni saranno divisi, possibilmente, in piccoli lotti. Questo costerebbe poco, e chiarirebbe un punto che la discussione avvenuta sull'articolo precedente mi pare abbia lasciato alquanto nebuloso.

In terzo luogo, rivolgerei una preghiera all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore, ed è questa: che, qualora i terreni vengano divisi in piccoli lotti, possa la Commissione imporre agli acquirenti dei lotti medesimi l'obbligo di rimanere uniti in consorzio per quelle opere d'interesse comune, per cui la Commissione creda che si debba procedere sotto un'unica direzione. Questo provvedimento trova esempi nelle legislazioni estere; ed io lo credo indispensabile. Del resto, costa poca fatica l'inserirlo in questo articolo.

Raccomando queste tre idee alla Commissione, sperando che essa voglia benevolmente accoglierle.

Presidente. L'onorevole Lollini ha proposto questo articolo sostitutivo al secondo comma dell'articolo 7:

« Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883 e della presente legge rimangono ferme le disposi-